

CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione in modalità videoconferenza

Seduta pubblica del 18/12/2024

Presiede il SINDACO METROPOLITANO LEPORE MATTEO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

Lepore Matteo (Sindaco)	Crescimbeni Paolo
Accorsi Sara	De Martino Maria Luigia
Barbieri Gessica	Larghetti Simona
Bassi Emanuele	Montanari Matteo
Bertoni Angela	Panieri Marco
Bittini Loretta	Santoni Alessandro
Cima Franco	Vacchi Nicolas

Sono assenti i Consiglieri:

Carapia Simone (*)

Celli Davide

Panzacchi Barbara (*)

Polazzi Mattia (*)

Presenti n. 14

Scrutatori: Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Vacchi Nicolas.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE RIVA MARIA (**)

(*) assente giustificato

(**) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Oggetto: STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 64 DEL 20/12/2023 E APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COSÌ COME MOD. DAL D.LGS. 100/2017 E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 201/2022

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, lo stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana di Bologna, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 64 del 20/12/2023.
2. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Città metropolitana di Bologna alla data del 31 dicembre 2023, come risultante dalla relazione tecnica eseguita in ottemperanza alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017 di cui all'allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto, contenente altresì n.1 Appendice inerente il servizio pubblico affidato in house ad Autostazione di Bologna S.r.l., ai sensi dell'art. 30, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs 201/2022.
3. Dà atto che la Città metropolitana di Bologna detiene al 31/12/2023 la partecipazione in n. 13 società dirette, di cui n. 2 in liquidazione (Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.) e n. 3 quotate (Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., Tper S.p.A. e BolognaFiere da dicembre 2023), precisando che nel 2023 vi è stato il perfezionamento dell'adesione alla società già costituita ART- ER S.C.P.A, mentre non detiene alcuna partecipazione indiretta ai sensi dell'art 2, comma 1, lett.g).
4. Dà atto che la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in relazione all'attuazione delle operazioni previste attualmente in corso (liquidazione di Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.).
5. Incarica i competenti uffici di predisporre e curare tutti i relativi adempimenti eventualmente necessari per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti punti.
6. Dispone la comunicazione della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del medesimo decreto, tramite il portale dedicato, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione – sezione Amministrazione trasparente.
7. Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. "decreto correttivo", il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del Testo Unico, agli Enti locali di eseguire, entro il 30 settembre 2017, un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché, a partire dal 2018, una razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20, con cadenza annuale. Infatti, l'art. 26, comma 11, del Testo Unico dispone che alla razionalizzazione periodica, di cui all'art. 20, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, per quella da effettuare al 31/12/2024, si dovrà fare riferimento alla situazione al 31/12/2023.

Si richiama l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente, entro il 31/12, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale adempimento deve essere effettuato anche dalle Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione. L'obbligo di ripetere l'esercizio su base annuale consentirà quindi di tenere conto dell'evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta e conformarla alle diverse esigenze nel frattempo eventualmente intervenute. Si dà atto che la mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. Si applica l'art. 24, commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 8 e 9. In particolare, si rileva che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il socio pubblico non potrà esercitare i diritti di socio nei confronti della società. In caso di adozione di Piani di Razionalizzazione, i medesimi devono essere corredati da una relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e sono adottati, ove in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro (coordinamento art. 20, comma 2 e art. 26, comma 12 quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Si dà altresì atto che si possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo.

E' fatta salva la possibilità di costituire società od enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE)

n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento ai Gruppi di azione Locale (GAL). Sono altresì ammesse, tra l'altro, ai sensi dell'art 4, comma 7, le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Inoltre, occorre tenere conto che le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate avendo riguardo dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L'ambito della ricognizione richiesta, a norma del predetto art. 20, è esteso alle partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche", ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve intendere per "partecipazione" la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f) e per "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica (art. 2, lett. g). Resta fermo pertanto che il presente Piano ha ad oggetto soltanto le partecipazioni dirette e indirette in Enti di tipo societario, rimanendo escluse le partecipazioni in organismi aventi forma e natura giuridica diversa. Si precisa che anche se l'obbligo di cui agli artt. 20, 24 e 26 del citato D. Lgs 175/2016 inerisce esclusivamente le società di capitali non quotate, al fine di una maggiore trasparenza il presente documento dà conto anche delle società quotate in cui la Città metropolitana detiene una partecipazione.

In adempimento alle previsioni degli articoli 20 e 26 del Testo Unico sulle società partecipate, la Città metropolitana di Bologna redige il documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette e nessuna indiretta, alla data del 31 dicembre 2023, di cui all'allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si precisa che si è scelto di rendere conto, analogamente ai precedenti provvedimenti di razionalizzazione, anche di eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Si dà atto che è stata effettuata la disamina delle partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel decreto in questione e sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e di Gruppi di Azione Locale Leader. In attuazione della predetta disposizione, anche nel presente provvedimento, il GAL dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l viene escluso dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20. Si darà comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione con la verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si rileva che la società, a maggioranza privata, e che presenta nel quinquennio risultati di esercizio positivi, è sottoposta, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL, ai previsti controlli da parte dell'Ente e, pertanto, le sono stati attribuiti gli obiettivi gestionali nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si dà atto che nel corso del 2023, si è perfezionato il percorso di adesione ad una società già costituita ART-ER S.c.p.A, con il parere positivo della Corte dei Conti, sezione di controllo dell'Emilia

Romagna, reso con deliberazione n. 20 del 30 gennaio 2023, acquista agli atti in data 1° febbraio 2023.

Si dà altresì atto che il Consiglio metropolitano con delibera n. 48 del 30 ottobre 2024 ha approvato l'acquisizione della partecipazione nella società "SUSTENIA S.R.L." e, a tal fine, è stata effettuata la complessa e articolata procedura prevista dal D.Lgs. 175/2016 e la delibera esecutiva, che ha ricevuto il parere positivo del Collegio dei Revisori dell'Ente, è stata inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Per finalizzare l'operazione d'ingresso della Città metropolitana, i soci della società "SUSTENIA S.R.L.", conformandosi ai dettami e agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza nazionale, ed al fine di garantire la piena attuazione del controllo analogo congiunto sulla Società e corrispondere così ai dettami della delibera n.70/2024 della predetta Corte dei Conti, hanno sottoscritto un'apposita Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e apportato le relative modifiche allo Statuto. A seguito di tale attività, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 116/2024 nell'adunanza del 20 novembre 2024, non ha ravvisato motivi ostativi all'acquisizione di partecipazione societaria da parte della Città metropolitana in SUSTENIA. Il perfezionamento della procedura è avvenuto all'inizio del mese dicembre. Pertanto, a seguito del positivo esito della procedura, le Società partecipate dalla Città metropolitana al 31/12/2023 diventano 13, mentre a dicembre 2024 passeranno da 13 a 14.

Si evidenzia altresì che, nella redazione del presente provvedimento, l'Ufficio competente ha tenuto conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ex art. 15 del Tusp d'intesa con la Corte dei Conti, sul sito del predetto Ministero.

Pertanto, il format adottato per il provvedimento in oggetto, risulta complessivamente coerente con il dettaglio delle informazioni richieste dai richiamati indirizzi, nonché con la nozione di "fatturato medio triennale" fornita dalla Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione del 28 marzo 2017 n. 54 in ordine all'art. 20, comma 2, lett. d) del Tusp e con il rispetto dei limiti previsti sempre dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies del Tusp medesimo.

Poiché l'art. 20 in materia di razionalizzazione periodica prevede l'adozione di una relazione sui risultati ottenuti a seguito delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente, si rileva che, anche quest'anno, in occasione della predisposizione del presente provvedimento, si renderà formalmente conto dell'esito dei risultati raggiunti, assolvendo contemporaneamente anche a tale previsto adempimento.

A tal proposito, si richiama la delibera del Consiglio Metropolitano n. 64 del 20 dicembre 2023 con la quale, in attuazione dell'art. 20 del richiamato decreto, è stata approvata la Revisione Periodica al 31/12/2022, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche di cui alle delibere del Consiglio metropolitano n. 68 del 21/12/2022, n. 51 del 22/12/2021, n. 37 del 09 dicembre 2020, n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018 e con la Revisione Straordinaria, pur essa approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 47 del 27/09/2017.

Pertanto, si dà atto dello stato di attuazione della Revisione Periodica di cui alla citata delibera di Consiglio metropolitano n. 64 del 20/12/2023 in cui si evidenziano i seguenti risultati:

- Atc S.p.A. in liquidazione, si rammenta che la società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 e 115 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) del "Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna" in società per azioni. A seguito dell'operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all'inizio del mese di maggio 2014 è stata transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei

servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc.), è stata posta in scioglimento e conseguente liquidazione per decisione dell'Assemblea straordinaria, in data 30 giugno 2014, a seguito dell'aggiudicazione a Tper S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda di Atc, perfezionata il 4 maggio 2014. La relativa procedura di liquidazione è tuttora in corso. Si confermano le controversie in essere in particolare con l'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna - riguardanti la deduzione del costo del personale ai fini della determinazione dell'applicazione del c.d. Cuneo Fiscale ai fini Irap (anni 2007-2010, 2011, 2012-2014). Queste si collegano anche ad un ulteriore contenzioso nei confronti di Tper S.p.A, sulla quale, in base a quanto prospettato da ATC, in considerazione delle previsioni dell'operazione di scissioni/fusioni di Atc e Fer sopra citata, graverebbe l'onere economico relativo ai dipendenti del "ramo trasporti", in caso di soccombenza di Atc nelle predette cause tributarie. Il Liquidatore ha reso noto che la procedura di liquidazione risulta ad oggi congelata a causa della mancanza di risorse finanziarie, come già evidenziato nel precedente provvedimento. Il liquidatore rileva che vi sono invece novità in merito ai contenziosi in essere, segnalando che, come aveva già relazionato nel 2023, la sentenza della causa civile in grado di appello promossa da TPER S.p.A, in seguito ad impugnazione della sentenza di primo grado relativa alla causa per ottenere l'indennizzo, promossa da ATC nei confronti di TPER S.p.A., ha confermato di fatto quella di primo grado, che prevede l'obbligo di TPER medesima di tenere indenne ATC dalle sopravvenienze passive, che sorgerà soltanto quando interverrà l'accertamento definitivo di tale sopravvenienze, nella causa in merito al cuneo fiscale in Cassazione con udienza fissata per il 28 novembre 2023. Tuttavia il contenzioso non si è concluso in quanto TPER ha notificato il ricorso per Cassazione in data 29 febbraio 2024 e ATC ha dovuto presentare il controricorso in data 9 aprile 2024. In relazione alla causa relativa al cuneo fiscale, l'8 luglio 2024 la Corte di Giustizia tributaria di II grado ha accolto l'appello della Società relativamente all'accertamento 2012-2014, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. Relativamente agli accertamenti anni di imposta 2007-2010, in seguito all'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, Sezione tributaria 22 dicembre 2023, n. 35800, che, in accoglimento del ricorso proposto da ATC, ha cassato la pronuncia impugnata rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione, la Società è in attesa dell'esito. Si rileva inoltre che i contenziosi in essere continuano a mettere la Società di fronte a due rischi: quello di credito e di liquidità. Il liquidatore, nelle precedenti relazioni di bilancio aveva dichiarato che entrambi i rischi possono essere profilati di livello alto. Alla luce di quanto sopra esposto, ogni valutazione su come potrà procedere la liquidazione nell'esercizio 2025 è condizionata, in particolare, dalle tempistiche e dall'esito dalla decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che la Società attende con un maggior ottimismo rispetto al passato. Si auspica che lo sviluppo dei suddetti contenziosi o di nuovi contenziosi, non possano determinare l'evoluzione della liquidazione verso scenari di apertura di procedure concorsuali, anche in considerazione che gli Enti Soci medesimi non possono provvedere all'attribuzione di risorse alla Società, visto il divieto di soccorso finanziario previsto dalla normativa vigente e anche da varie sentenze della Corte dei Conti. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A).

- BolognaFiere S.p.A. si conferma il mantenimento della partecipazione in BolognaFiere senza interventi di razionalizzazione, a seguito delle operazioni di rilancio effettuate nel 2022 e nel 2023, mantenimento che è comunque in continuità con i precedenti Piani approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente. L'attività svolta è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e

int. Si rammenta che BolognaFiere, a seguito della nota pandemia, che ha inciso pesantemente sul sistema fieristico, ha presentato ai soci il Piano Industriale 2022-2026, che punta al consolidamento della propria leadership con un'offerta sempre più diversificata e una ancora maggiore copertura internazionale. Per sostenere l'attuazione del Piano industriale 2022-2026 si rammenta che sono state identificate un panel di misure, tra cui, un aumento di capitale sociale a pagamento ed in natura al fine del rafforzamento patrimoniale della società e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, con possibilità per l'emittente e l'obbligazionista di attivare la conversione del prestito esclusivamente qualora la Società risulti quotata. A tal proposito si evidenzia che il predetto Piano Industriale, nell'individuare una serie di misure di rafforzamento del sistema per rilanciare il polo fieristico, ha previsto come obiettivo anche la quotazione in borsa.

Si dà atto che nel corso del 2022 e del 2023 si sono realizzati gli aumenti di capitale, sia in denaro che in natura, che hanno comportato un aumento del capitale sociale, che è passato da Euro 106.780.000,00 a Euro 160.589.235,00.

Nella seduta del 13 novembre 2023 l'Assemblea dei Soci ha autorizzato l'ammissione alla quotazione delle azioni della Società presso Euronext Growth Milan-Pro e ha conferito la delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale sociale fino ad un massimo di 15 milioni di Euro.

In data 20 dicembre 2023 BolognaFiere S.p.A. ha ricevuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“EGM-Pro”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva pari a Euro 15 milioni attraverso un aumento di capitale in opzione ed il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo per azione di Euro 1,25.

A seguito del perfezionamento di tali operazioni straordinarie, il capitale sottoscritto e versato al 31/12/2023 complessivamente ammonta a Euro 194.811.457,00, di cui di competenza della Città metropolitana, pari a Euro 14.312.324,00, corrispondente ad una percentuale di partecipazione al capitale sociale del 7,35%. L'anno 2023 ha segnato, per il gruppo facente capo a BolognaFiere S.p.A., così come per tutto il settore fieristico, il ritorno a uno stato di normalità dopo la pandemia, sebbene il contesto di riferimento permanga ancora contraddistinto da elementi di tensione ed incertezza a livello internazionale.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, si rammenta che la società è stata posta in liquidazione dal 25 settembre 2018, in attuazione dei Piani di Revisione straordinaria della Città metropolitana, del Comune di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna, nominando conseguentemente un liquidatore, con la relativa attribuzione di poteri. A seguito del perfezionamento della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico a BolognaFiere S.p.A., in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla società, e della cessione ad Ervet S.p.A del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici, con il trasferimento dei relativi dipendenti, avvenuto in data 24/09/2018, in attuazione della legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, la società non è più operativa. La procedura di liquidazione è attualmente in corso. In data 27 dicembre 2022 è stata perfezionata la cessione degli impianti fotovoltaici al socio Università di Bologna mentre nell'anno 2023 il Liquidatore ha proseguito le attività per il perfezionamento della procedura e delle vulture delle utenze GSE e Enel.

Il patrimonio di Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione risulta, inoltre, costituito anche da tre immobili ad uso autorimessa e da un terreno di importanti dimensioni che non si presentano di facile e pronta liquidazione per la loro natura, a cui si aggiungono progetti e realizzazioni plastiche

relativi al compimento di grandi opere (quali il Fiera District), che hanno contraddistinto l'ultra quarantennale attività della società. Con riguardo alla cessione dei terreni e dei garage, si dà atto che, dopo tre tentativi di cessione non andati a buon fine, il liquidatore ha valutato ipotesi di vendita diretta del terreno e delle due autorimesse, analizzando gli aspetti procedurali. Nel frattempo sono avvenuti alcuni contatti con vari soggetti interessati all'area del terreno di Bertalia Lazzaretto ma si sono successivamente interrotti per motivi commerciali e in conseguenza delle mutate condizioni di mercato e di finanziamento. Proseguono le attività propedeutiche per la dismissione dei locali ad uso autorimessa, che potranno perfezionarsi solo al momento della definitiva liberazione degli archivi in essi contenuti, evidenziando che il liquidatore ha comunicato che la cessione di tali locali sarà attuabile a definitiva liberazione degli archivi in essa contenuti al ricevimento delle informazioni da parte della Soprintendenza archivistico-bibliografica, per verificare se l'archivio della società costituisca un patrimonio storico-culturale e le soluzioni più opportune per trattarlo in questa delicata fase di dismissione societaria, nel rispetto del codice dei beni culturali e delle necessità tecnico-organizzative degli Enti Pubblici Soci. Dopo il benestare della Soprintendenza archivistico-bibliografica per la movimentazione della documentazione in un altro sito e l'individuazione della Regione Emilia-Romagna come soggetto più idoneo a conservarla, si sono svolte due riunioni con i Soci per discutere le modalità di procedura e l'impatto economico dell'operazione.

Con riferimento ai plastici ed ai materiali ad essa afferenti (progetti, documentazione fotografica ed altro) di proprietà di Finanziaria Bologna Metropolitana, non vi sono novità rilevanti. Si ricorda che stante la volontà manifestata dai Soci di non cedere tali beni sul libero mercato, sono stati sottoscritti i contratti di comodato d'uso con Comune di Bologna, Università di Bologna e Regione Emilia Romagna, i quali hanno manifestato interesse all'acquisizione, dando atto che la Città metropolitana e la Camera di Commercio di Bologna invece non detengono beni in custodia. La Liquidatrice è in attesa di avere notizia circa il luogo di detenzione di alcuni dei plastici al fine di procedere alla relativa valutazione. Il liquidatore ha informato che è altresì proseguita l'attività di recupero crediti in essere, evidenziando che l'unica posizione non ancora definita è risalente ad attività svolte nel 2010-2012 nei confronti del socio Comune di Bologna, che lo stesso comunque non riconosce e in relazione alla quale il liquidatore ha incaricato un professionista per la perizia documentale, che supporta il credito appostato nei bilanci di FBM e per le conseguenti azioni, che ha concluso per la fondatezza della pretesa; le ulteriori azioni da intraprendere, che possono incidere sulla durata della liquidazione, saranno preventivamente condivise con i Soci. Per quanto riguarda il periodo di conclusione della procedura di liquidazione, si rileva che dopo un primo rallentamento delle operazioni avuto a causa dell'emergenza sanitaria mondiale, che ha esteso il completamento delle operazioni al 31 dicembre 2023, si è successivamente ricalcolata l'estensione al 31 dicembre 2024, a seguito del conflitto Russo Ucraino con la conseguente crisi energetica e del più recente conflitto in Medio Oriente, che ha reso ancora più imprevedibili i risvolti sull'inflazione e sulle condizioni finanziarie nazionale, con rallentamento dei processi di investimento degli operatori nazionali e comunitari, a cui si è aggiunta la riflessione in corso sulla fattibilità dell'assegnazione del terreno ai soci. Durante l'ultima Assemblea Soci, tenutasi lo scorso 15 maggio 2024 si è arrivati alla conclusione che le attività di liquidazione difficilmente termineranno prima del 2025, tenuto conto soprattutto delle problematiche legate al realizzo delle attività immobiliari, in particolare del lotto di terreno edificabile nel comparto "Bertalia- Lazzaretto".

Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Interporto Bologna S.p.A., si rammenta che l'interesse al mantenimento della partecipazione in Interporto è stato previamente collegato, da un lato, al Tavolo Tecnico Interistituzionale per

l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per il Polo funzionale Interporto di Bologna nonché al programma degli interventi previsti nell'Accordo Territoriale per lo sviluppo immobiliare logistico, dall'altro, ad una rinnovata valutazione degli sviluppi di Interporto, maturata dall'amministrazione del Comune di Bologna (il cui Sindaco è per legge anche Sindaco metropolitano) con delibera di Giunta, PG 503838 del 9/11/2021, che, a differenza della precedente amministrazione, ha manifestato l'interesse al mantenimento di una proprietà pubblica, per garantire un presidio pubblico in un'infrastruttura importante come Interporto, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro; il raggiungimento di tale obiettivo è connesso ad una complessa operazione di riassetto societario, di modifica dell'oggetto sociale e di riconversione delle attività. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro, allargato ai soci pubblici e successivamente esteso alla società Interporto stessa, per approfondire tutti gli aspetti richiesti, che sono stati esaminati sia alla luce della compatibilità con la sostenibilità economica e organizzativa della società nel breve, nel medio e nel lungo termine e sia in coerenza con i piani e gli accordi adottati o in corso di adozione da parte della Città metropolitana medesima in merito al Polo logistico Interporto. Si dà atto che né nel corso del 2023, né ad oggi vi sono state variazioni sul versante dell'Accordo Territoriale, che non ha trovato soluzioni di concretizzazione. Si dà atto che l'Assemblea straordinaria del 29 ottobre 2024, anche in attuazione della delibera di Consiglio della Città metropolitana n. 44 del 16/10/2024, ha approvato la proposta di modifiche statutarie avanzate dal Consiglio di Amministrazione. La modifica statutaria più rilevante è quella relativa all'oggetto sociale, che in estrema sintesi rispecchia il rinnovamento dell'attività e il cambio di prospettiva in cui Interporto passa da società di progettazione e realizzazione di immobili dedicati alla logistica, che ha contraddistinto gli anni di espansione della infrastruttura, a quello di promozione dello sviluppo del trasporto ferroviario intermodale delle merci e della concentrazione delle attività di magazzinaggio e logistica in un'unica area dotata di terminal ferroviari e di servizi dedicati alle merci e alle persone che vi operano, con particolare attenzione ai temi della logistica etica (quest'ultimi promossi da Città metropolitana e Comune di Bologna) e alle attività relative ai servizi innovativi dell'organizzazione della distribuzione e della commercializzazione dei beni (*e-commerce* e *city logistics*); ciò caratterizzando così l'infrastruttura quale modello insediativo ottimale finalizzato all'integrazione dei sistemi di trasporto merci, a supporto dell'efficientamento economico del sistema logistico e del vantaggio competitivo, in primis del sistema metropolitano e regionale, con rinnovata attenzione anche alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo di progetti efficientamento energetico da fonti rinnovabili e all'uso di carburanti alternativi. Le modifiche statutarie rappresentano pertanto un primo step nell'ambito di un processo volto ad un effettivo e concreto riposizionamento del business sociale, in piena coerenza con i Piani strategici metropolitani, tenendo conto delle molteplici sfide, pur nell'attuale situazione economica-politica in continua trasformazione.

La Società è pertanto chiamata a sviluppare le attività legate al nuovo riposizionamento del business, in parte contribute con fondi pubblici, con particolare riferimento al potenziamento dell'asset ferroviario e promuovendo altresì lo sviluppo di altri servizi compresi nel nuovo oggetto sociale, anche attraverso soluzioni innovative in un'ottica di transizione energetica e di attenzione all'impatto ambientale e alla sostenibilità economica e organizzativa della società nel breve, nel medio e nel lungo termine e in coerenza con i piani e gli accordi adottati o in corso di adozione da parte della Città metropolitana in merito al Polo logistico Interporto.

La modifica dell'oggetto sociale orientata allo sviluppo delle attività logistiche e di gestione dell'intermodalità dei trasporti merci nell'area vasta consente un miglior adeguamento dell'attività della Società al D.Lgs 175/2016 e di catalogarla nella categoria di cui alla lett. a) dell'art. 4 comma 2.

Si dà atto che la Giunta della Camera di Commercio di Bologna in data 5 dicembre 2024 ha deliberato di revocare la procedura di dismissione della quota partecipativa detenuta nella società Interporto Bologna S.p.a., consistente in 2.561 azioni pari al 5,901% del capitale sociale.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A).

Si dà atto che gli esiti della ricognizione delle partecipazioni sono anch'essi descritti nell'all. sub A). Si rileva che al 31/12/2023 l'Ente ha perfezionato l'adesione ad una società già costituita, denominata ART-ER S.C.P.A, approvata con delibera n. 67 del 21/12/2022, di cui è fatto cenno anche nella precedente revisione, non vi sono state nuove modalità di gestione di servizi pubblici locali che hanno comportato, ai sensi dell'art 239, comma 1, lett. b), punto 3 del TUEL, l'obbligatorietà del parere del Collegio dei Revisori dell'Ente, né è stata rilevata la necessità di ulteriori dismissioni o di piani di riassetto per la razionalizzazione e la fusione di società. Nel corso del 2023 non è stato rilasciato nessun parere in tema societario dal Collegio dei Revisori dell'Ente in quanto non vi sono state approvazioni di delibere che sono ricadute nell'ambito di applicazione dell'art. 239 del Tuel richiedenti il necessario parere.

Si tratta pertanto di ricognizione in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche e con la Revisione Straordinaria, adottata ai sensi dell'art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016, precisando che invece l'adesione a SUSTENIA S.R.L., si è perfezionata, come previamente rilevato, a dicembre 2024; conseguentemente il Collegio dei Revisori, anche in assenza di un esplicito riferimento normativo e di uno specifico indirizzo della Struttura di Monitoraggio del MEF, e tenuto conto della posizione assunta dall'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali (ANCREL), coerentemente con l'orientamento già seguito nei precedenti Piani, non ha rilevato la necessità di pronunciarsi sul presente provvedimento di Revisione. Si precisa che i revisori dell'Ente si erano comunque già espressi a suo tempo con un giudizio favorevole sulla coerenza nel suo complesso, sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città Metropolitana di Bologna e l'approvazione della Revisione Periodica al 31/12/2017, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018.

Si precisa altresì che al 31/12/2023 le partecipazioni della Città metropolitana sono 13 mentre non si rileva alcuna partecipazione indiretta.

Si dà inoltre atto che in adempimento della previsione dell'art 30 D.Lgs 201/2022 gli Enti locali ed i soggetti competenti, individuati dalla norma, dovranno predisporre, anche quest'anno, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione sarà contenuta in un'apposita relazione da redigersi annualmente contestualmente alla relazione periodica sulle partecipate ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Per quanto riguarda i servizi a rete ricadenti nella disciplina del TUSPL (servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house è rimessa agli Enti competenti se affidanti i relativi servizi. Nel caso si tratti di servizi pubblici affidati a società in house la relazione costituisce appendice della relazione tecnica di cui al predetto art. 20. Per quanto riguarda gli affidamenti in house a società partecipata dell'Ente, dalla Revisione periodica delle Società, l'unico affidamento di questa categoria risulta essere la gestione del terminal gestito da Autostazione di Bologna S.r.l, la cui relazione, costituisce pertanto appendice della relazione tecnica di cui all'art 20 del D.Lgs 175/2016, evidenziando che la medesima è stata condivisa con il Comune di Bologna, quale socio competente per le funzioni di trasporto urbano su gomma nonché socio di maggioranza della società.

Si dà atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs 175/2016, tramite

l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del medesimo decreto, tramite il portale dedicato. La deliberazione viene altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di approvare lo stato di attuazione della Revisione Periodica della partecipazioni societarie direttamente detenute dalla Città metropolitana di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 64 del 20/12/2023, nonché il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni riferito alla situazione dei bilanci al 31/12/2023 in adempimento delle previsioni degli artt. 20 e 26 del citato Testo Unico, entrambi descritti nell'allegato sub A), contenente altresì n.1) Appendice inerente il servizio pubblico affidato in house ad Autostazione di Bologna S.r.l., ai sensi dell'art. 30, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs 201/2022, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che fornisce un ulteriore impulso per la prosecuzione di processi volti, da una parte, alla valorizzazione e, dall'altra, alla razionalizzazione delle partecipate, incaricando gli uffici competenti a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana¹ prevede all'articolo 27², comma 2, lett. a) le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva, altresì, l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di provvedere nei termini di legge all'adempimento normativo.

La presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente come indicato al punto 4 del dispositivo.

Infine, la deliberazione esecutiva sarà inoltrata al Collegio dei Revisori dell'Ente.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, AGRIESTI CARMELINA, Responsabile del SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente dell'Area Risorse programmazione e organizzazione, BARBIERI ANNA, in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato Marco Panieri competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari I e II nella seduta congiunta del 18 dicembre 2024.

Allegati:

sub A) Relazione tecnica

¹ approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

² L'articolo 27 dello Statuto prevede che:

omissis.

2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis.

n. 1 Appendice alla Relazione tecnica relativa ad Autostazione di Bologna S.r.l. in adempimento dell'art. 30 D.Lgs 201/2022

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

Numero presenti 15: rientra la Consigliera Panzacchi Barbara.

Messa ai voti dal Sindaco metropolitano LEPORE MATTEO, la presente deliberazione è approvata con voti favorevoli n. 12, (Lepore Matteo, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Panieri Marco, Panzacchi Barbara, De Martino Maria Luigia, Barbieri Gessica, Montanari Matteo) contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Santoni Alessandro, Bertoni Angela, Vacchi Nicolas), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione del voto di Montanari Matteo, che è stato espresso verbalmente come voto favorevole, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma.

Numero presenti 14: esce il Consigliere Vacchi Nicolas.

Il Consiglio metropolitano, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 12 (Lepore Matteo, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Panieri Marco, Panzacchi Barbara, De Martino Maria Luigia, Barbieri Gessica, Montanari Matteo), contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Santoni Alessandro, Bertoni Angela), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione del voto di Montanari Matteo, che è stato espresso verbalmente come voto favorevole, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Bologna, 18/12/2024

LA SEGRETARIO GENERALE ³
Maria Riva

IL SINDACO METROPOLITANO ³
Matteo Lepore

³ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).